



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

Garanzie di Origine del Biometano: le risposte ai principali quesiti

Webinar - 22 marzo 2024

*Le novità contenute nell'art. 5 bis del DL
Energia (DL 181/23):
Finalità e attuazione*

*Silvia Migliorini
Direttore Federchimica-Assogasliquidi*

Federchimica Assogasliquidi

FEDERCHIMICA ASSOGASLIQUIDI è l'Associazione nazionale delle Imprese produttrici, importatrici, e distributrici di GPL (gas di petrolio liquefatto) e GNL (gas naturale liquefatto) per uso combustione ed autotrazione, impegnate nel porre in essere gli investimenti necessari per lo sviluppo di tutta la filiera dei gas liquefatti anche nelle loro formulazioni bio e rinnovabili: dalle infrastrutture di approvvigionamento fino alla distribuzione alle utenze finali.

Aderiscono all'Associazione anche imprese operanti in attività collegate ai suddetti settori, quali:

- costruzione di apparecchi e recipienti per l'utilizzo del prodotto
- costruzione di mezzi di trasporto e relativa componentistica
- progettazione, costruzione e manutenzione impianti per la movimentazione
- manutenzione e riqualifica di recipienti fissi e mobili per lo stoccaggio ed il trasporto
- attività di servizio inerenti l'ambiente e la sicurezza
- attività di trasporto

Assogasliquidi nasce nel 1995 per rappresentare le istanze del settore del GPL e dal 2013 ha assunto la rappresentanza anche delle Imprese del settore del GNL.



IL QUADRO NORMATIVO

- D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - Articolo 46, c. 6, lett. c) (Garanzie di origine)
- DM 224/2023 - Articolo 13
- Articolo 5-bis. (Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)
- REGOLE APPLICATIVE GO GSE (PUNTO 3.1.8.1)



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

La problematica ante art. 5bis del DL Energia

- L'art. 46, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 199/21 - nel testo originario prima delle modifiche introdotte dall'art. 5 bis del DL Energia - stabiliva che con riferimento, agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, le garanzie di origine dovevano emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e venivano considerate nella disponibilità di quest'ultimo che avrebbe provveduto ad assegnarle.
- Dalla norma di cui sopra è sorta una problematica per l'applicazione delle disposizioni a contratti in essere (stipulati prima del 18.07.23 e con data di scadenza successiva al 31.10.23) per i quali l'emissione della GO a favore della prima controparte del contratto stesso sarebbe stata possibile solo fino al 31.10.23, essendo possibile successivamente solo la trasmissione della GO direttamente al GSE.
- Per tale interpretazione delle disposizioni, il rischio era che nascessero molti problemi legati al fatto che - **soprattutto per il bioGNL** - le norme si inserivano in contratti ed in rapporti contrattuali già in essere che prevedono la vendita del prodotto accompagnata dalla relativa GO. Peraltro, tale problematica era ancor più negativa per il bioGNL perché si sarebbe persa la possibilità di valorizzazione del prodotto tal quale.



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

IL QUADRO NORMATIVO

**D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - Articolo 46, c. 6, lett. c)
(Garanzie di origine) - testo originario ante art. 5bis DL 181/23**

- 6. In attuazione del principio di cui al comma 5:

[...]

c) con riferimento, agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 marzo 2018, n. 65, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico;



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

IL QUADRO NORMATIVO

DM 224/2023 - Articolo 13

(Garanzie di origine della produzione di gas rinnovabili nella disponibilità del GSE)

1. Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nel caso in cui l'impianto di produzione di gas rinnovabile o di idrogeno rinnovabile è incentivato nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine.
2. Con specifico riferimento agli impianti di produzione di biometano, le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nei seguenti casi: a) l'impianto è incentivato ai sensi del DM 15 settembre 2022, nel caso in cui il produttore beneficia della tariffa omnicomprensiva; b) l'impianto è incentivato ai sensi DM 2 marzo 2018.
3. Ai fini dell'emissione delle GO di cui ai commi 1 e 2, il GSE applica quanto previsto all'articolo 10, comma 1, in relazione alle modalità di acquisizione delle misure del gas da fonti rinnovabili prodotto e immesso in rete.
4. Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali, in analogia a quanto previsto per le GO per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii. oppure può provvedere direttamente nell'ambito delle procedure per la cessione del biometano oggetto di ritiro da parte del GSE nell'ambito dei meccanismi di incentivazione.
5. Le GO di cui al comma 2, lettera b), fino alla fine dell'anno termico 2022-2023, sono assegnate direttamente dal GSE alle società di vendita alle quali viene ceduto il biometano incentivato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 2 marzo 2018 nell'ambito delle procedure svolte per la cessione del biometano.
6. Fino al termine del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, analoghe disposizioni di cui al comma 5, sono previste per le società di vendita che hanno già stipulato contratti di fornitura con i produttori di biometano che non hanno richiesto il ritiro al GSE ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018.



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

DM GARANZIE DI ORIGINE - Regole Applicative GSE

3.1.8.1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A IMPIANTI INCENTIVATI DAL DM 2018

Fino alla fine dell'anno termico 2022-2023, le GO emesse per impianti incentivati ai sensi del DM 2018, che accedono al ritiro del biometano da parte del GSE, sono assegnate direttamente alle Imprese di vendita alle quali viene ceduto il biometano incentivato ai sensi dell'art. 6 comma 2 del citato DM. Fino al 31 ottobre 2023, e comunque non oltre la scadenza del contratto di fornitura di biometano di seguito descritto, le GO relative ad impianti incentivati ai sensi del DM 2018 che non abbiano richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE, sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il Produttore abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore del Decreto GO, un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti. [...] Si riporta di seguito uno schema esplicativo dei casi possibili.



Contratto stipulato prima del 18/07/2023	Scadenza del Contratto antecedente al 31/10/2023	A chi sono emesse le GO	Fino a quando
SI	NO	1° controparte Cc	31/10/2023
SI	SI	1° controparte Cc	fino alla scadenza del Contratto
SI	SI	GSE	a partire dalla scadenza del Contratto



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

IL QUADRO NORMATIVO

Articolo 5-bis D.L. 181/23

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti ».
2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

IL QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - Articolo 46, c. 6, lett. c) (Garanzie di origine) *post* modifiche ex art. 5 bis del DL 181/2023 (DL Energia)

- 6. In attuazione del principio di cui al comma 5:

[...]

c) con riferimento, agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 marzo 2018, n. 65, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico; per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti;



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

L'ATTUAZIONE DELL'ART. 5 BIS, COMMA 1 DEL DL 181/23

TEMI DI ATTENZIONE E LE NOSTRE RICHIESTE

- Necessità di modifica delle regole applicative definite dal GSE (punto n° 3.1.8.1) per tenere in considerazione le modifiche apportate dal citato art. 5 bis con particolare riferimento ai contratti stipulati prima del 18.07.23 e con data di scadenza successiva al 31.10.23
- Necessità che nella pratica applicazione della nuova disposizione - e, quindi, nella revisione da parte del GSE delle Regole Applicative sulla gestione delle Garanzie di Origine - venga garantita la piena riservatezza di dati. **Ci si riferisce soprattutto ai dati relativi all'individuazione del cliente finale quando il contratto con il cliente stesso - contratto peraltro già in corso di validità - non è stato stipulato direttamente dal produttore, bensì da un soggetto terzo.**
- **Nessun obbligo per il suddetto soggetto terzo di comunicare al produttore di biometano/bioGNL i dati relativi al cliente finale**, proprio al fine di garantire la massima riservatezza di dati di natura sensibile dal punto di vista commerciale
- Necessità quindi che sia previsto nella revisione delle Regole applicative che sia il soggetto terzo a comunicare esclusivamente al GSE i dati relativi all'individuazione del cliente finale a vantaggio del quale verrà annullata la relativa GO.
- Necessità che le modifiche apportate ad opera dell'art. 5bis, comma 1 siano ritenuti applicabili a tutti gli impianti di produzione (anche se connessi alla rete) per la parte di produzione di bioGNL



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

Grazie per l'attenzione



FEDERCHIMICA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti